



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INTERVENTI CONTRO L'UTILIZZO DEI PARADISI FISCALI: INASPRIMENTO DELLE SANZIONI E SCUDO FISCALE

Con la recente Manovra d'Estate, il governo è intervenuto pesantemente disincentivando l'utilizzo di Paradisi fiscali:

- ➔ da un lato inasprendo le sanzioni in caso di violazione degli obblighi sul monitoraggio valutario;
- ➔ dall'altro riproponendo lo "Scudo fiscale" quale via di uscita che permette ai contribuenti di regolarizzare o rimpatriare gli investimenti esteri.

La Manovra d'estate, inoltre, ha esteso la disciplina sulle "*controlled foreign companies*" anche ai Paesi diversi dai Paradisi fiscali, al fine di contrastare gli arbitraggi internazionali.

Siamo in attesa di alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni per violazioni valutarie

L'art.12, D.L. n.78/09, conv. con modifiche dalla L. n.102/09, ha sensibilmente inasprito le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale nel caso in cui l'investimento estero suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia sia stato effettuato in un Paradiso fiscale.

La norma trova applicazione soprattutto in relazione alla presentazione del Modulo RW allegato a Unico che, come noto, è destinato a raccogliere le segnalazioni degli investimenti esteri suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

D'ora in avanti, se il contribuente non segnala un investimento estero detenuto in un Paradiso fiscale, si presume che l'intero ammontare dell'investimento stesso costituisca materia imponibile. In questi casi, inoltre, è previsto anche il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.1 del D.Lgs. n.471/97.

Si ricorda che le sanzioni ordinarie nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi vanno dal 120 al 240% delle imposte dovute con un minimo di €258;



co.
1

mentre in caso di indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito.



co.
2

Quindi, le sanzioni vanno dal 240% al 480% oppure dal 200% al 400% a seconda dei casi. Inoltre, ai sensi dell'art.1, co.3, le sanzioni sopra richiamate sono aumentate di un terzo in quanto le violazioni riguardino redditi prodotti all'estero.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Per determinare i Paesi a fiscalità privilegiata, il Legislatore ha fatto riferimento a quelli individuati nel D.M. 4.05.99, in G.U. 10.05.99, n.110, e D.M. 21.11.01, in G.U. del 23.11.01, n.273. Oltre ai classici Paradisi fiscali, sono ricompresi nella *black list* anche il Lussemburgo e la Svizzera. Si segnala, infine, che la sanzione amministrativa inerente gli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, fissata da tempo nella misura che va dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati, è stata innalzata dall'art.13-bis, co.7, D.L.78/09 e risulta ora fissata in una misura variabile dal 10% al 50%.

Esempio

L'Amministrazione Finanziaria scopre che Tizio, persona fisica fiscalmente residente in Italia, ha un conto corrente fruttifero in Svizzera, per un ammontare di un milione di euro, non segnalato nel Modulo RW.

In questo caso, oltre alla sanzione dal 10% al 50% dell'investimento non dichiarato, in considerazione del fatto che la Svizzera è inclusa nella *black list*, si presume che il milione di euro costituisca reddito imponibile in capo al contribuente ed interviene il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Scudo fiscale

L'art.13-bis, D.L. n.78/09, ha reintrodotto a distanza di anni lo Scudo fiscale, istituendo un'imposta straordinaria sulle attività patrimoniali e finanziarie detenute al di fuori dello Stato, in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario di cui al D.L. 167/90, ossia, in sostanza, le attività finanziarie non segnalate all'Agenzia delle Entrate nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi (Modulo RW).

L'imposta sostitutiva corrisponde, in sostanza, al 5% dell'investimento estero detenuto in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario.

Le attività estere devono essere necessariamente rimpatriate se collocate al di fuori dell'Unione Europea, oppure possono essere semplicemente regolarizzate se detenute all'interno della UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. La regolarizzazione comporta la semplice emersione delle attività estere non dichiarate mentre il rimpatrio consiste nel trasferimento in Italia delle predette attività.

Lo Scudo interessa le seguenti attività:

- le somme di denaro;
- le altre attività finanziarie, quali azioni quotate e non quotate, le quote di società non rappresentate da titoli;
- i titoli obbligazionari;
- i certificati di massa;
- le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
- gli immobili;
- le quote di diritti reali;
- le multiproprietà;
- gli oggetti preziosi;
- le opere d'arte.

I soggetti che intendono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione devono presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

- banche italiane;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ▶ società d'intermediazione mobiliare previste dall'art.1, co.1, lett.e), T.U. disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n.58/98;
- ▶ società di gestione del risparmio previste dall'art.1, co.1, lett.o), dello stesso T.U., limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- ▶ società fiduciarie di cui alla L. n.1966/39;
- ▶ agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art.201 del predetto Testo unico;
- ▶ Poste italiane Spa;
- ▶ stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

L'imposta sostitutiva si applica sulle attività detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.

Estensione della disciplina CFC ai Paesi "white list"

L'art.13 ha previsto un'applicazione della disciplina Cfc anche ai soggetti controllati che, pur non risiedendo in Paradisi fiscali, presentano le seguenti condizioni:

- subiscono una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi infragruppo (anche si carattere finanziario).

La nuova estensione della disciplina *controlled foreign companies* trova applicazione solo in ipotesi di controllo (art.167) e non anche di collegamento (art.168).

Le disposizioni appena illustrate non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. A tal fine, il contribuente dovrà presentare un interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate.

Inasprimento disciplina Cfc per i Paradisi fiscali

L'art.13 del D.L. n.78/09 ha, inoltre, modificato la prima esimente per evitare la tassazione per trasparenza in Italia sui redditi prodotti dall'impresa partecipata collocata nel Paradiso fiscale.

Ora non è più sufficiente, come un tempo, che la società estera svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, essendo anche richiesto che la stessa avvenga nel mercato dello Stato estero.

Esempio

Un soggetto italiano detiene una partecipazione di controllo o collegamento in una società di Hong Kong. In passato è stato presentato interpello all'Agenzia delle Entrate dimostrando che la struttura estera svolge una effettiva attività commerciale. L'Agenzia ha quindi riconosciuto la possibilità di evitare la tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dal soggetto estero. A seguito delle recenti modifiche, questa condizione non risulta più sufficiente in quanto è ora richiesto che il mercato di sbocco della società estera (la maggior parte del fatturato) sia prevalentemente quello di Hong Kong.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016